



Comune di Bagnolo Piemonte
Provincia di Cuneo

Regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti - TARI

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. ____ del __. __. 2020

Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. __ del _____

Indice

Articolo 1 - Oggetto del regolamento -----	4
Articolo 2 - Natura della tassa sui rifiuti -----	4
Articolo 2bis - Definizione di rifiuto	
Articolo 3 - Presupposto della tassa sui rifiuti -----	4
Articolo 4 - Decorrenza dell'obbligazione -----	5
Articolo 5 - Soggetto attivo della tassa sui rifiuti -----	5
Articolo 6 - Soggetti passivi della tassa sui rifiuti -----	5
Articolo 7 - Base imponibile delle tassa sui rifiuti -----	5
Articolo 8 - Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti -----	7
Articolo 9 - Istituzioni scolastiche statali -----	9
Articolo 10 - Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche -	9
Articolo 11 - Riduzioni della tassa sui rifiuti per livelli inferiori di prestazione del servizio -----	9
Art. 11bis - Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso	10
Articolo 12 - --abrogato- -----	
Articolo 13 - Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio -----	10
Articolo 14 - Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati -----	11
Articolo 14bis - La possibilità di ricorso al mercato	11
Articolo 15 - Cumulo di riduzioni ed agevolazioni -----	12
Articolo 16 - Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera -----	12
Articolo 17 - Tributo provinciale -----	12
Articolo 18 - Dichiarazione della tassa sui rifiuti -----	12
Articolo 19 - Versamento della tassa sui rifiuti -----	13
Articolo 20 - Scadenza del versamento -----	14
Articolo 21 - Arrotondamento -----	14
Articolo 22 - Importi minimi -----	14
Articolo 23 - Funzionario responsabile -----	14
Articolo 24 - Poteri istruttori -----	14
Articolo 25 - Accertamenti -----	14
Articolo 26 - Sanzioni ed interessi -----	15
Articolo 27 - Riscossione coattiva -----	16
Articolo 28 - Rimborsi -----	16
Articolo 29 - Contenzioso tributario -----	16
Articolo 30 - Disposizioni finali -----	16
Allegato A - Classificazione delle categorie ai fini della tassa sui rifiuti -----	17

Il presente regolamento abroga il precedente “Regolamento per la disciplina dell’Imposta Unica comunale (IUC) approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 16/04/2014 e modificato con Deliberazioni del Consiglio Comunale n. 15/2016 e n. 10/2017.

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione della tassa sui rifiuti nel territorio del Comune di Bagnolo Piemonte, a decorrere dal 1° gennaio 2021, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

2. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni legislative.

Articolo 2

Natura della tassa sui rifiuti

1. L'entrata disciplinata dal presente regolamento ha natura tributaria. Non si applicano le disposizioni previste dai commi 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.

Articolo 2 bis

Definizione di rifiuto

1. I rifiuti sono definiti e trattati secondo quanto previsto nel decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 a cui si rinvia.

Articolo 3

Presupposto della tassa sui rifiuti

1. Il presupposto della tassa sui rifiuti è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, anche se di fatto non utilizzati, suscettibili di produrre rifiuti urbani o assimilati.

2. Si intendono per:

- a) *locali*, le strutture anche non stabilmente infisse al suolo chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
- b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come, a titolo indicativo e non esaustivo, tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi;
- c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione e le relative pertinenze;
- d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.

3. Le utenze domestiche, diverse dalle pertinenze, si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredamento e se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

4. Le utenze non domestiche si considerano potenzialmente suscettibili di produrre rifiuti se dotate di arredi o di impianti o di attrezzature o quando risulta rilasciata licenza o autorizzazione per l'esercizio di attività nei locali ed aree medesimi o se risultano fornite di energia elettrica ovvero di altri servizi pubblici.

5. Sono escluse dall'applicazione della tassa le aree scoperte pertinenti non operative o accessorie a locali tassabili nonché le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non sono detenute od occupate in via esclusiva.

6. Sono altresì esclusi dall'applicazione della tassa i locali e le aree scoperte che per loro natura, per l'uso cui sono destinati ovvero per le obiettive e temporanee condizioni di non utilizzabilità non sono suscettibili di produrre rifiuti. Rientrano nel periodo precedente:

- a) le aree adibite in via esclusiva al transito o alla sosta gratuita dei veicoli;

- b) i locali muniti di attrezzature tali da escludere la produzione di rifiuti (ad esempio: le centrali termiche, le cabine elettriche, i vani ascensori, i vani caldaie, le celle frigorifere);
- c) gli impianti sportivi limitatamente alle aree scoperte ed ai locali riservati all'esercizio dell'attività sportiva (campi gioco, piscine, ecc.);
- d) i locali oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro, risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati ovvero l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Articolo 4 Decorrenza dell'obbligazione

1. L'obbligazione decorre dal giorno di inizio detenzione o possesso e fino al giorno di cessazione della stessa.

2. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno solare producono effetti dal giorno successivo al giorno di effettiva variazione.

Articolo 5 Soggetto attivo della tassa sui rifiuti

1. Il soggetto attivo è il Comune nel cui territorio insiste interamente o prevalentemente la superficie degli immobili assoggettabili alla tassa. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa è esclusa o esente dalla tassa.

Articolo 6 Soggetti passivi della tassa sui rifiuti

1. La tassa è dovuta da coloro che possiedono o detengono, a qualsiasi titolo, i locali o le aree scoperte come definiti dal presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva la tassa è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.

3. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree scoperte a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione o superficie.

4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori; restano fermi nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Articolo 7 Base imponibile della tassa sui rifiuti

1. Per le unità immobiliari iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali D ed E, nonché per le aree scoperte, la base imponibile della tassa è la superficie

calpestable arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

2. Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano nei gruppi catastali A, B e C, la base imponibile della tassa è la superficie calpestable arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto a seconda che la superficie è pari o superiore ovvero inferiore a mezzo metro quadrato.

3. A seguito della compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun Comune, di cui al comma 647 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, la superficie assoggettabile alla tassa delle unità immobiliari di cui al precedente comma 2 è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138. L'utilizzo della predetta superficie catastale decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione di un apposito provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate che attesta l'avvenuta completa attuazione dell'allineamento dei dati sopra descritto. Il Comune comunica ai contribuenti le nuove superfici imponibili adottando le più idonee forme di comunicazione e nel rispetto dell'articolo 6 della legge 27 luglio 2000, n. 212.

4. La superficie calpestable è quella al netto dei muri interni, dei pilastri e di quelli perimetrali. Sono esclusi dalla predetta superficie:

- i locali con altezza inferiore a 1,5 metri;
- le rientranze o le sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili;
- le scale, i pianerottoli ed i ballatoi comuni;
- le scale all'interno delle unità immobiliari sono da considerare esclusivamente per la proiezione orizzontale;
- i locali tecnici di cui all'art. 3 comma 6, lettera d)

5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti.

6. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari di cui al precedente comma 2, il Comune può considerare come superficie assoggettabile alla tassa quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

7. Nella determinazione della superficie assoggettabile alla tassa non si tiene conto della parte di essa dove si formano, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, la prevalenza di cui al periodo precedente si intende verificata quando il rapporto tra la quantità globale (in kg) di rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani prodotti e la superficie della parte dei locali o aree nelle quali detti rifiuti sono prodotti risulta superiore al 50 per cento del valore massimo del parametro Kd della categoria corrispondente di cui alle tabelle inserite nell'allegato 1, punto 4.4., del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La esclusione si estende ai magazzini di materie prime e di merci funzionalmente ed esclusivamente collegati all'esercizio dell'attività produttiva di cui al periodo precedente.

8. Non sono, in particolare, assoggettabili alla tassa:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;

- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

9. A condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente, nel caso in cui, per particolari caratteristiche e modalità di svolgimento dell'attività, non sia possibile ovvero sia sommariamente difficoltoso definire la parte di superficie ove si formano rifiuti speciali non assimilati o non assimilabili ai rifiuti urbani, la superficie imponibile è calcolata forfaitariamente applicando all'intera superficie dell'attività le seguenti riduzioni percentuali:

ATTIVITA'	% DI ABBATTIMENTO di SUPERFICIE
Carrozzerie - officine meccaniche	50
Fabbricazione parti ed accessori per autoveicoli	40
Lavanderie	10
Studi medici	5
Carpenterie metalliche e lavorazione ferro	50
Case di riposo	50
Falegnamerie/Segherie/Laboratori restauro mobili	40
Attività delle banche commerciali	5
Attività aree scoperte lavorazione pietra	70
Attività aree scoperte nel campo dell'edilizia	70
Attività aree scoperte vendita al pubblico	50
Attività aree scoperte carrozzerie - officine meccaniche	50
Attività aree scoperte fabbricazione parti ed accessori autoveicoli	40
Attività aree scoperte carpenterie metalliche e lavorazione ferro	50
Attività aree scoperte falegnamerie/segherie/laboratori restauro mobili	40

Articolo 8 Determinazione delle tariffe della tassa sui rifiuti

1. La tassa è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa è commisurata tenendo conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. Le tariffe sono determinate in modo da assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il Comune può prevedere, fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, l'adozione dei coefficienti di cui all'allegato 1, tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b, del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50

per cento e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1.

3. Si rinvia alla deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 05/11/2019 con la quale vengono approvati indirizzi per la modifica del servizio gestione rifiuti urbani e assimilati con avvio del servizio raccolta domiciliare, nel testo qui allegato e recepito in toto.

4. La ripartizione territoriale per lo svolgimento del servizio di raccolta, come da planimetria ed elenco toponomastico individuati come Allegato 1 ed Allegato 2 del presente regolamento, è così definita:

- raccolta domiciliare Zone A e B
- raccolta stradale Zona C.

5. Il Consiglio Comunale provvede annualmente alla deliberazione delle tariffe e alle eventuali modifiche della suddivisione territoriale delle zone, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il termine stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il predetto termine, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata deliberazione nel termine suddetto, si intendono prorogate le tariffe approvate per l'anno precedente. La deliberazione deve essere inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le disposizioni stabilite con decreto ministeriale. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica la deliberazione sul proprio sito informatico. La deliberazione acquista efficacia con la predetta pubblicazione che deve avvenire entro il termine di legge dell'anno di riferimento.

6. La tariffa è composta da una quota "fissa" determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti, riferite in particolare agli investimenti per le opere ed ai relativi ammortamenti e da una quota "variabile" rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione.

7. Le tariffe sono articolare per categorie di utenze come riportate nell'allegato A del presente regolamento.

8. L'inserimento di un'utenza, ivi comprese le aree scoperte operative della stessa, in una delle categorie di attività, riportate nell'allegato A del presente regolamento, viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

9. Se nello stesso locale od area scoperta sono svolte attività classificate in differenti categorie di cui all'allegato A del presente regolamento, per ciascuna superficie, distintamente individuabile, si applica la relativa tariffa; in mancanza, la tariffa è unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio. In caso di utilizzo promiscuo dei locali o delle aree scoperte, si applica la tariffa relativa all'attività prevalente desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

10. Se all'interno di un'abitazione è svolta anche un'attività economica o professionale, la tassa della parte destinata all'attività è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

11. Alle pertinenze delle utenze domestiche non si applica la parte variabile della tariffa.

12. Per le finalità di cui all'articolo 193 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le tariffe possono essere modificate nel termine ivi previsto.

Articolo 9

Istituti scolastici statali

1. Per le istituzioni scolastiche statali resta ferma la disciplina di cui all'articolo 33 bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 convertito dalla legge 28 febbraio 2008 n. 31.

Articolo 10

Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche

1. Per le utenze domestiche occupate o detenute dai nuclei familiari che vi hanno stabilito la residenza, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare o dei nuclei familiari secondo le risultanze dei registri anagrafici comunali con decorrenza dal verificarsi dell'evento ; sono, altresì, considerati i soggetti che, pur non risiedendo anagraficamente nell'abitazione, vi dimorano abitualmente per almeno sei mesi nell'anno solare come, ad esempio, le colf che dimorano presso la famiglia. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione del numero degli occupanti l'utenza domestica, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata. Le disposizioni di cui ai periodi precedenti si applicano altresì alle altre utenze domestiche, ubicate interamente o prevalentemente nel territorio comunale, occupate o detenute dai medesimi nuclei familiari.
2. Per le utenze domestiche a disposizione condotte da soggetti sia residenti che non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini iscritti all'AIRE e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche, occupati da soggetti non residenti, si assume, come numero degli occupanti n. 2 componenti, salvo diversa comunicazione degli utenti, ad eccezione del nucleo familiare composto da un componente come risultante dall' Anagrafe Comunale. Le disposizioni previste dai commi precedenti si applicano, altresì, alle pertinenze delle abitazioni, una per ogni categoria catastale (C2/C6/C7) . In caso di occupazione o detenzione da parte di una persona fisica o giuridica priva nel Comune di utenze abitative, i predetti locali sono considerati utenze non domestiche.
3. . La tariffa, sia per la parte fissa sia per la parte variabile, si applica in misura ridotta del 30 per cento per l'abitazione già occupata da anziani che abbiano spostato la residenza in casa di riposo a condizione che la stessa non sia locata.
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei famigliari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'unità immobiliare.

Articolo 11

Ripartizione della tassa sui rifiuti in base ai livelli di prestazione del servizio

1. Per le utenze domestiche ubicate all'interno del perimetro di raccolta porta, a porta individuato come Zona A , e quelle ubicate fuori dal perimetro di

- raccolta del porta a porta, all'interno della Zona C ma ad una distanza inferiore ai 300 mt dai punti di raccolta, in ragione della miglior qualità del servizio fornito, non sono previsti abbattimenti della tassa ;
2. Per le utenze domestiche ubicate all'interno del perimetro di raccolta porta a porta, individuato come Zona B e quelle ubicate fuori dal perimetro di raccolta del porta a porta, all'interno della Zona C ma ad una distanza compresa tra i 301 mt e i 1499 mt dai punti di raccolta, in ragione, rispettivamente, della minore frequenza dei passaggi settimanali e della maggior distanza dai punti di conferimento è previsto un abbattimento della tassa del 20%, sia sulla parte fissa che sulla parte variabile;
 3. Per le utenze domestiche ubicate fuori dal perimetro di raccolta porta a porta, individuato come Zona C , e distanti oltre 1500 mt dal punto di conferimento dei rifiuti è applicata una riduzione del 60% , sia per la parte fissa che per quella variabile, ai sensi del comma 657 della legge 147/2013
 4. La suddivisione delle utenze domestiche , indicate ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è individuata negli allegati, di cui all'art. 8, comma 4 del presente regolamento, nello specifico Zone A e B per raccolta domiciliare e Zona C per raccolta stradale, come da planimetria Allegato 1 ed elenco toponomastico Allegato 2, del presente regolamento.
 5. La tassa è dovuta, sia per la parte fissa sia per quella variabile, nella misura del 20 per cento della tariffa in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o di pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
 6. La riduzione di cui al comma precedente si applica limitatamente al periodo dell'anno per il quale è stato accertato il verificarsi delle situazioni ivi descritte.

Articolo 11 bis

Riduzioni della tassa sui rifiuti per particolari condizioni d'uso

1. La tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 66,66 per cento per una ed una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia.

Articolo 12

-- abrogato --

Articolo 13

Riduzione della tassa sui rifiuti per il compostaggio

1. *1* Per le utenze domestiche che abbiano avviato, previo autorizzazione secondo la normativa vigente, il compostaggio aerobico individuale dei propri rifiuti organici da

cucina, sfalci e potature da giardino ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto, la tariffa, sia per la parte fissa sia per quella variabile, è ridotta del 10 per cento.

2. - abrogato -

3. La riduzione compete esclusivamente a seguito presentazione di istanza di parte dal contribuente, che deve essere redatta su apposito modulo messo a disposizione dall'ufficio tributi e ha valore dal primo giorno del mese successivo alla presentazione dell'istanza stessa.

4. Con la presentazione della predetta istanza, di cui al comma precedente, il contribuente autorizza altresì il soggetto gestore a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio.

Articolo 14

Agevolazione per l'avvio al riciclo dei rifiuti assimilati

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta in proporzione alle quantità di rifiuti urbani, che non rientrino nel servizio di raccolta differenziata pubblica, che il produttore dimostri di aver avviato al riciclo nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di riciclo. Per "riciclo si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lett. u) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione di recupero attraverso cui i rifiuti sono trattati per ottenere prodotti, materiali o sostanze da utilizzare per la loro funzione originaria o per altri fini. La riduzione percentuale della tariffa, da applicare alla sola quota variabile della stessa, viene riconosciuta in base all'effettiva quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, ad esclusione degli imballaggi secondari e terziari, rispetto alla produzione potenziale di rifiuti prodotti, determinata in base "ai coefficienti potenziali di produzione Kg/mq annui" minimi desunti per analogia dalla Tabella 4a di cui al D.P.R. 158/1999, utilizzando la seguente formula:

$$\frac{\text{Quantità di rifiuti assimilati avviati al riciclo} \times 100}{\text{metri quadrati} \times \text{Kd.}}$$

Articolo 14 bis

La possibilità del ricorso al mercato

1. Le utenze non domestiche scelgono di servirsi del gestore del servizio pubblico ovvero di ricorrere al mercato per l'avvio al recupero dei rifiuti urbani prodotti. La scelta del ricorso al mercato è ammessa esclusivamente in ipotesi di conferimento di tutti i rifiuti urbani prodotti al di fuori del servizio pubblico.

2. La scelta di cui al comma 1 deve essere comunicata al Comune entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio 2021 con effetto dal 1° gennaio 2022. Per le utenze non domestiche che iniziano l'occupazione o la detenzione dopo le date di cui ai periodi precedenti, la scelta deve essere comunicata entro 30 giorni dall'inizio dell'occupazione o della detenzione e, comunque, non oltre il 31/10 di ciascun anno con effetto dal 1° gennaio successivo. I termini riportati nel presente comma sono da considerarsi perentori. In caso di mancato rispetto di detti termini, anche nella ipotesi di dimostrazione dell'effettivo avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti, si intende che l'utenza non domestica ha scelto di rimanere nel servizio pubblico e non è riconosciuta l'agevolazione di cui al successivo comma 5. Gli stessi termini previsti dal presente comma valgono nella ipotesi di rientro nel servizio pubblico dopo il ricorso al mercato.

3. La comunicazione di cui al comma 2 deve riportare le tipologie, distinte per codice EER - Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità dei rifiuti urbani che, anche in ragione della produzione storica, si stima di produrre e di avviare al recupero per l'anno di riferimento della stessa.

4. Entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento della comunicazione di cui al comma 2, il contribuente deve fornire al Comune idonea documentazione attestante le tipologie, distinte per codice EER - Elenco Europeo dei Rifiuti, e le quantità di rifiuti urbani prodotti nel corso dell'anno di riferimento della comunicazione con specifica attestazione di aver avviato al recupero tutti i rifiuti urbani prodotti.

5. Per le utenze non domestiche che scelgono il ricorso al mercato e dimostrano l'avvio al recupero di tutti i rifiuti urbani prodotti è applicata la riduzione del 100 per cento della parte variabile della tariffa.

6. L'agevolazione di cui al comma 5 è calcolata a consuntivo, con compensazione con la tassa dovuta per l'anno successivo o rimborso dell'eventuale eccedenza pagata nel caso di incapacienza, previa richiesta del contribuente da presentarsi, a pena di decadenza, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione necessaria a dimostrare il possesso dei requisiti per l'accesso all'agevolazione.

Articolo 15 **Cumulo di riduzioni ed agevolazioni**

Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e/o agevolazioni, le stesse non sono cumulabili tra di loro ; nel caso di concorso si applica la più favorevole al contribuente. E' fatta salva la riduzione per il compostaggio domestico di cui all'art. 11 comma 5.

Articolo 16 **Tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera**

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono, temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico è dovuta la tassa sui rifiuti in base a tariffa giornaliera. Per occupazione o detenzione temporanea si intende l'uso protratto per periodi inferiori a 183 giorni nel corso di un anno solare.

2. Nel caso di durata dell'occupazione o della detenzione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta la tariffa annuale della tassa.

3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale della tassa, con riferimento sia alla quota fissa sia alla quota variabile, rapportata a giorno, corrispondente alla categoria di appartenenza, maggiorandola del 100 per cento. In mancanza di una voce corrispondente nella classificazione in vigore, si applica la tariffa prevista per la categoria simile in ragione dell'attitudine qualitativa e quantitativa a produrre rifiuti.

4. Il calcolo della tassa dovuta va effettuato moltiplicando la tariffa di cui al comma 3 per la superficie e per il numero delle giornate di occupazione o detenzione.

5. L'obbligo della presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi con le modalità e nei tempi previsti per il canone per l'occupazione di suolo pubblico temporaneo.

6. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della tassa annuale.

Articolo 17 **Tributo provinciale**

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.

2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree scoperte assoggettabili alla tassa sui rifiuti, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia sull'importo del tributo comunale.

4. Al Comune spetta la commissione prevista dal medesimo articolo 19 del D.Lgs n. 504/1999

Articolo 18 **Dichiarazione della tassa sui rifiuti**

1. I soggetti passivi del tributo devono presentare la dichiarazione per ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo relativa a :

- l' inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
- la sussistenza, il modificarsi o la cessazione delle condizioni per beneficiare di

agevolazioni o riduzioni

2. La dichiarazione deve essere presentata :

- per le utenze domestiche : dall'intestatario della scheda di famiglia per i residenti, o dall'occupante a qualsiasi titolo per i non residenti;
- per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività ivi svolta;
- per i locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati dal soggetto che gestisce i servizi comuni ;

Se i soggetti di cui al comma precedente non vi adempiono, l'obbligo di dichiarazione deve essere ottemperato dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà.

La dichiarazione presentata da un coobbligato ha effetto anche per gli altri.

3. La dichiarazione deve essere presentata entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento utilizzando gli appositi modelli messo a disposizione dal Comune e consegnata secondo le modalità ivi previste.

Nel caso in cui la dichiarazione di cessazione sia presentata in ritardo, si considera come valida la data di presentazione salvo che, per la stessa utenza, l'obbligo tributario sia già stato assolto da altro contribuente; in tale caso la cessazione può essere disposta d'ufficio.

In caso di mancata dichiarazione di cessazione, entro il termine previsto, il tributo non è dovuto per le annualità successive se il contribuente dimostra di non avere continuato il possesso, l'occupazione o la detenzione dei locali e delle aree, ovvero se il tributo sia stato assolto dal subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati cui consegua un diverso ammontare della tassa. In caso di modificazioni la dichiarazione, limitatamente all'immobile variato, deve essere presentata entro i termini di cui al precedente comma 3.

5. Nel caso in cui in un'unica abitazione risultano presenti più nuclei familiari, il soggetto passivo ha l'obbligo di dichiarare il numero dei componenti di tutti i nuclei familiari che occupano o detengono l'unità immobiliare.

6. La dichiarazione non è dovuta in caso di modifica del numero dei componenti del nucleo familiare qualora residenti secondo le risultanze anagrafiche comunali.

7. La dichiarazione non è dovuta, in assenza di variazione, per le superfici già dichiarate o accertate ai fini dell'applicazione dei precedenti prelievi comunali sui rifiuti.

8. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto; resta fermo l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza del predetto invito.

Articolo 19

Versamento della tassa sui rifiuti

1. In deroga all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, la tassa è versata utilizzando il modello di pagamento unificato F24 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.

2. Il Comune riscuote il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi dovuto in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo dovuto e tributo provinciale, suddividendo l'ammontare complessivo in due rate scadenti : la prima al 16 giugno e la seconda al 16

dicembre, con facoltà di effettuare il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno di ciascun anno.

Articolo 20 Scadenza del versamento

Qualora l'ultimo giorno utile ai fini del tempestivo versamento coincida con sabato, domenica o altro giorno festivo, il pagamento si intende regolarmente effettuato se eseguito il primo giorno successivo non festivo.

Articolo 21 Arrotondamento

Il versamento dell'importo dovuto in fase di riscossione volontaria ovvero a seguito di accertamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è fino a 49 centesimi, per eccesso se è superiore a detto importo.

Articolo 22 Importi minimi

1. Il versamento in fase di riscossione volontaria non è dovuto qualora l'importo annuo da versare sia inferiore ad euro 12,00.

2. In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si procede alla notifica degli avvisi di accertamento per importi unitari inferiori ad euro 30,00. Il predetto importo, riferito a ciascuna annualità d'imposta, è da intendersi comprensivo di sanzione ed interessi.

3. La disposizione di cui al comma precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

4. In considerazione delle attività istruttorie che l'ufficio dovrebbe effettuare nonché dei relativi oneri, non si dispongono i rimborsi per importi unitari inferiori ad euro 12,00.

Articolo 23 Funzionario responsabile

Con deliberazione della Giunta comunale è designato un funzionario cui sono conferiti le funzioni e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale compresa la sottoscrizione dei provvedimenti afferenti a tale attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo.

Articolo 24 Poteri istruttori

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti e disporre l'accesso agli immobili assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

Articolo 25 Accertamenti

1. Il Comune procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei

parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, con le modalità previste dalla legge, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa

presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario responsabile del tributo.

Articolo 26 **Sanzioni ed interessi**

1. In caso di omesso o insufficiente versamento si applica la sanzione amministrativa del 30 per cento dell'importo non tempestivamente versato. La sanzione non si applica se i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad Ente diverso da quello competente.

2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00. In caso di presentazione di una dichiarazione entro trenta giorni dalla scadenza del relativo termine, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta della metà.

3. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di euro 50,00.

4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario, di cui all'articolo 24, comma 1, del presente regolamento, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100,00 ad euro 500,00. La contestazione della violazione di cui al precedente periodo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata commessa la violazione.

5. Le sanzioni applicate nei casi di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene l'acquiescenza del contribuente, con il pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi maturati.

6. Si applica, per quanto non specificamente disposto nel presente regolamento, la disciplina prevista per le sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

7. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento si applicano gli interessi al saggio legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Gli interessi, nella medesima misura e con la stessa modalità di calcolo, spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

8. Si rinvia al "Regolamento per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati" per l'applicazione delle sanzioni dovute all'inosservanza delle disposizioni in materia di rifiuti, in esso contenute.

Articolo 27
Riscossione coattiva

1. Le somme liquidate ai sensi degli articoli 25 e 26 del presente regolamento, se non versate entro il termine per proporre ricorso, sono riscosse coattivamente, salvo che non siano sospese, secondo le disposizioni legislative vigenti al momento in cui è effettuata la riscossione coattiva.

Articolo 28
Rimborsi

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente al Comune entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione.

2. Il rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.

Articolo 29
Contenzioso tributario

1. Per il contenzioso si applicano le disposizioni del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

Articolo 30
Disposizioni finali

1. È abrogata ogni altra norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2021.

ALLEGATO A) - CLASSIFICAZIONE DELLE CATEGORIE AI FINI DELLA TASSA SUI RIFIUTI

- 2.1 Associazioni, biblioteche, musei, scuole varie
- 2.3 Autorimesse, magazzini senza vendita diretta
- 2.4 Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
- 2.6 Esposizioni, autosaloni
- 2.7 Alberghi con ristorante e loro dehors
- 2.8 Alberghi senza ristorante, residence, B&B, affittacamere e loro dehors
- 2.9 Case di cura e di riposo
- 2.10 Ospedali
- 2.11 Uffici , agenzie, studi professionali
- 2.12 Banche e istituti di credito
- 2.13 Negozi abbigliamento, calzature, librerie , cartolerie
- 2.14 Edicole, farmacia, tabaccai, plurilicenza
- 2.15 Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti etc.
- 2.16 Banchi di mercato beni durevoli
- 2.17 Attività artigianali tipo botteghe parrucchieri, barbieri, estetista
- 2.18 Attività artigianali tipo botteghe elettricista, fabbro, falegname, idraulico
- 2.19 Autofficina, carrozzeria, elettrauto
- 2.20 Attività industriali con capannoni di produzione
- 2.21 Attività artigianali di produzione beni specifici
- 2.22 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, mense e loro dehors
- 2.24 Bar, caffè, pasticceria e loro dehors
- 2.25 Generi alimentari (macellerie, pane e pasta, salumi e formaggi, supermercati)
- 2.27 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante pizza al taglio
- 2.29 Banchi di mercato generi alimentari